



00267-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACN

Composta da

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 05/12/2017

PIERO SAVANI - Presidente -

Sent. n. sez. 1580/2017

LUCA SEMERARO - Relatore -

EMANUELA GAI

REGISTRO GENERALE

ALESSIO SCARCELLA

N.25600/2017

GIANNI REYNAUD

Motivazione semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Nei confronti di (omissis) nato il (omissis)

avverso il decreto del 22/08/2016 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Ritenuto in fatto

1. Il p.m. di Napoli ha proposto ricorso avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il 31.3.2017, con il quale, in parziale accoglimento della sua richiesta, è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato sia alla confisca del profitto del delitto ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000, sia alla confisca per equivalente dei beni della (omissis) (omissis) s.p.a., già s.r.l.

Secondo il p.m., il giudice per le indagini preliminari è incorso in una duplice violazione di legge.

In primo luogo ha erroneamente escluso dal profitto il valore corrispondente alle sanzioni per il mancato pagamento dell'i.v.a., in contrasto con l'orientamento costante della Corte di Cassazione (il ricorrente cita la sentenza n.18374 del 2013, RV 255036), che comprende nel profitto oggetto del sequestro nei reati tributari l'imposta evasa, gli interessi e le sanzioni. Quanto al delitto per cui si procede il p.m. ha richiamato la sentenza della 3 sezione della Corte di Cassazione n. 20887 del 2015 (in motivazione pagina 15).

In secondo luogo, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente anche sui beni della società, pur essendo la (omissis) una società operativa e non un mero schermo fittizio.

Il p.m. rappresenta di non aver potuto discostarsi dal decreto del giudice per le indagini preliminari e di conseguenza, in assenza di denaro nei conti correnti della società, sono stati sottoposti a sequestro diversi beni immobili della società.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Effettivamente, il giudice per le indagini preliminari ha illegittimamente escluso dal profitto il valore delle sanzioni per il mancato pagamento dell'i.v.a.

Nei reati tributari il profitto è identificabile con «qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario» (così Sez. Un., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036).

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, nel decreto di sequestro preventivo il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto applicabili gli artt. 5,19 e 53 del d. Lgs. 231/1991 e di conseguenza ha disposto il sequestro preventivo finalizzato sia

alla confisca diretta che per equivalente.

Orbene, anche in tal caso il giudice per le indagini preliminari è incorso nella violazione di legge nella parte in cui ha disposto il sequestro per equivalente in base agli artt. 5,19 e 53 del d. Lgs. 231/1991.

È pacifico che quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio (Cass. Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646) poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica.

Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullato con rinvio il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 agosto 2016, eseguito il 31.3.2017, per un nuovo esame relativo alla determinazione del profitto ed ai limiti in cui è possibile disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni della società, con riferimento ai seguenti principi di diritto:

«nei reati tributari il profitto è identificabile con qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario»;

«quando il sequestro cd. diretto del profitto del reato tributario non sia possibile nei confronti della società, non è consentito nei confronti dell'ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio poiché i reati tributari non sono ricompresi nella lista del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 tra quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica».

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.


Così deciso il 05/12/2017.

Il Consigliere estensore

Luca Semeraro

Il Presidente

Piero Savarè





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 09 gennaio 2018

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96